

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 marzo 2017, n. 42
“DANECO IMPIANTI SpA”- Revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successivamente aggiornata con D.D. n. 44 del 01/08/2012 relativa alla discarica ubicata in località “San Nicola La Guardia” nel Comune di Andria, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9 c) del D.Lgs. 152/06 e smi.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17/2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22 /2014, recante «*Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche*», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad assegnarne le funzioni;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico *ad interim* di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;

VISTA la Determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Inoltre,

VISTO il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. – parte seconda: «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*»;

VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3*»;

VISTA la L. n. 241/90: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*»;

VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «*Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «*... Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*»;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «*Industrial Emission Directive*»;

VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;

VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n. 24/2012;

Rilevato che l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i stabilisce che “l’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e che al comma 11 lettera g) prevede:

“le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;”

Evidenziato altresì che il D.lgs. n. 36/2003 disciplina all’art. 14 la modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa della discarica e che oltre alla garanzia finanziaria volta a coprire gli oneri per la gestione operativa dell’impianto, debba essere prestata anche una garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

Precisato che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 disponeva che “l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione alle Province competenti di avvenuta accetta-

zione delle garanzie finanziarie prestate che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia competente per territorio prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio delle discariche è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte delle beneficiarie Province delle garanzie finanziarie”;

Precisato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 67/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 28 Dicembre 2006 n. 39 e del conseguente Regolamento Regionale chiarendo che *“l'individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 195, c.2, lett. g) D.lgs. 152/06 è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 c.2 lett. s) Cost.”;*

Evidenziato che la L. r. n. 3 del 12 febbraio 2014 ha disposto che “dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per l'istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l'aggiornamento, attribuita nei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) e all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), è modificata, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli enti provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall'articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) e dall'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”;

Considerato che con nota prot. n. 0020553/TRI del 25/07/2014 il MATTM ha inviato la bozza di decreto interministeriale recante “i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti” il quale recita “ la garanzia è prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione dell'impianto o dell'iscrizione al registro provinciale, maggiorata di anni due”... “Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la durata della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è di almeno trent'anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo”. “La garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica è prestata solo a seguito della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

Ritenuto che le uniche norme vigenti che regolamentano la materia Garanzie Finanziarie siano ad oggi il D.Lgs. 36/2003 ed il D.Lgs. 152/2006, cui sono da aggiungersi le indicazioni riportate nello Schema di decreto interministeriale nota n.020553 del 25.07.2014, ove non in contrasto con le norme richiamate;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stata rilasciata al Gestore “DANECO IMPIANTI Srl” l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della discarica per RSU ubicata in C.da “San Nicola La Guardia” nel Comune di Andria;
- con Determinazione Dirigenziale n. 44 dell'1 Agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale è stato rilasciato l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA al Gestore “DANECO IMPIANTI Srl” per l'esercizio, in for-

ma di postazione mobile, della linea di tritovagliatura e deferizzazione dei rifiuti urbani in ingresso e aumento di volumetria di scarica mediante soprizzo e rimodellamento dei profili finali di chiusura;

- con nota prot. n. 2446 del 05/06/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 99/2008. In particolare il giorno 01/10/2013 presso il Servizio Rischio Industriale, si è tenuta la prima Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di rinnovo AIA, in occasione della quale è stato chiesto al Gestore di fornire documentazione integrativa. Il Gestore con nota prot. n. 36/2014 del 25/03/2014 ha trasmesso la documentazione citata;
- con nota prot. n. 298/15 del 29/07/2015 il Gestore "DANECO IMPIANTI Srl" ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata alla modifica sostanziale AIA, relativa all'aumento delle volumetrie di scarica pari a 100.000 m³. L'Amministrazione Provinciale BAT è Autorità Competente VIA per il procedimento di cui trattasi.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato determinato "di quantificare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai sensi del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007, in adeguamento a quelle già prestate nei confronti del Comune di Andria, che la ditta dovrà prestare nei confronti della Provincia di Bari (Ente garantito): - gestione operativa comprese le operazioni di chiusura definitiva e di sistemazione e recupero dell'area = ammontare complessivo pari a 7.207.400 euro; - gestione post-chiusura per una durata pari a 30 anni = ammontare complessivo pari a 3.575.00 euro";

Preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato determinato inoltre che "la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 5, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, comporta sospensione, previa diffida ad adempiere, per un periodo massimo di 30 giorni. Decorso tale termine senza che la ditta abbia adempiuto all'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata";

Preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato determinato altresì "che la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 5 nei termini di cui al punto 6 costituirà automatico svincolo di ogni garanzia già prestata dalla Daneco Impianti SpA nei confronti del Comune di Andria, che è perciò obbligato a rilasciare atto di svincolo decorrente dalla data di avvenuta accettazione delle garanzie prestate a favore della Provincia";

Precisato che nell'ambito dei procedimenti di diffida di cui alle note prot. n. 2071 del 25/05/2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e prot. n. 658 del 10/02/2016, il Servizio AIA regionale con successiva nota prot. n. 1357 del 23/03/2016 ha sollecitato il Gestore dell'installazione "DANECO IMPIANTI SpA" a "trasmettere copia delle garanzie finanziarie già richieste con nota prot. n. 1143 del 10/03/2016 dello scrivente, rimasta inopinatamente inevasa, entro e non oltre 10 giorni dalla presente". Con la medesima nota prot. n. 1143 del 10/03/2016 il Servizio AIA regionale ha invitato, inoltre il Gestore "a dare evidenza dell'avvenuta presentazione all'Autorità Competente Provincia BAT delle garanzie finanziarie di cui alla DD n. 99/2008 del Settore Ecologia- Regione Puglia";

Precisato che con nota prot. n. 56/2016 del 31/03/2016 il Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" ha comunicato che "le appendici verranno trasmesse in tempi brevi e, comunque, non appena disponibili, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per il loro rilascio da parte della compagnia assicuratrice";

Considerato che il Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" con propria nota prot. n. 70/2016 del 19/05/2016 ha presentato le appendici relative alla voltura delle garanzie finanziarie- ex art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e smi;

Considerato che il Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" ha presentato copia delle garanzie finanziarie polizze n. 1543538 e n. 1543544 prestate a favore del Comune di Andria per importo rispettivamente pari a euro 390.000,00 e euro 430.000,00 per un periodo di validità dal 07/11/2003 al 07/11/2007;

Rilevato che il Servizio AIA regionale con nota prot. n. 2629 del 13/06/2016 ha comunicato al Gestore che *"le appendici di cui alla nota prot. n. 70/16 del 19/05/2016 non risultano conformi alla normativa vigente in particolare a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi e D.lgs. 36/2003"*. Evidenziando, con la medesima nota *"che sia la polizza n. 1543538 che la polizza n. 1543544 hanno una durata prevista dal 07/11/2003 al 07/11/2007 ovvero di quattro anni, e quindi essendo state emesse precedentemente al rilascio dell'AIA avvenuto con DD n. 99/2008 se ne rileva che le stesse non siano state prestate per l'esercizio della discarica di cui alla richiamata Autorizzazione"*. Il Gestore è stato pertanto invitato a fornire un sollecito riscontro entro e non oltre 5 giorni;

Dato atto che con nota prot. n. 2818 del 24/06/2016 del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale è stato adottato il provvedimento di diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-decies comma b) del D.lgs. 152/06 e smi, diffidando *"il Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" ai sensi dell'art 29 decies comma 9 lettera b) a presentare entro 30 giorni a partire dalla data odierna le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2003 per l'attivazione e per la gestione operativa della discarica secondo gli importi determinati con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia, riportando come Ente beneficiario la Regione Puglia per un periodo di validità pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di anni due."*

Considerato che con nota prot. n. 12465 del 15/11/2016 del Servizio Autorizzazioni Ambientali, Arpa Puglia, quale Ente di Controllo, è stata inviata ad effettuare un sopralluogo volto a verificare il rispetto delle condizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché la regolarità dei controlli a carico del Gestore ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e smi. Con nota prot. n. 0069335 - 185 del 21/11/2016 Arpa Puglia ha comunicato l'avvio delle attività ispettive ordinarie in data 06 Dicembre 2016. Ad oggi, non risultano in atti della Sezione AIA regionale le risultanze delle suddette attività di controllo.

Considerato che con nota prot. n. 12/2017/dm/GC del 11 Gennaio 2017 il Gestore ha inviato due proposte di polizze fidejussorie a garanzia degli adempimenti relativi alla gestione e chiusura della discarica "DANECO IMPIANTI SpA" ubicata nel Comune di Andria.

Considerato che con nota prot. n. 320 del 16/01/2017 del Servizio AIA regionale, il Gestore è stato invitato ad aggiornare le polizze trasmesse ai contenuti della nota medesima.

Considerato altresì che con nota prot. 95/2017/dm/GC del 15 febbraio c.a. il Gestore ha trasmesso la bozza della polizza fidejussoria n. 1721, rilasciata dalla compagnia "Elite Insurance" precisando che i coefficienti riportati per il calcolo dell'importo della stessa garanzia sono rapportati ad una superficie di 47.300 mq ed a un volume di 14.000 m³.

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato determinato *"di quantificare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai sensi del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007, in adeguamento a quelle già prestate nei confronti del Comune di Andria, che la ditta dovrà prestare nei confronti della Provincia di Bari (Ente garantito): - gestione operativa comprese le operazioni di chiusura definitiva e di sistemazione e recupero dell'area = ammontare complessivo pari a 7.207.400 euro; - gestione post-chiusura per una durata pari a 30 anni = ammontare complessivo pari a 3.575.00 euro"*.

Precisato altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia sono

stati autorizzati 908.000 m³ e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 1 Agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale sono stati autorizzati 130.000 m³ .

Evidenziato che non risulta ottemperata la prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia ovvero di adeguare gli importi, così come quantificati dalla richiamata determinazione, delle garanzie finanziarie precedentemente prestate in favore del Comune di Andria individuando come Ente Beneficiario la Provincia di Bari.

Rilevato che l'ammontare della polizza presentata con nota prot. 95/2017/dm/GC del 15 febbraio 2017 a garanzia di una capacità di discarica pari ad un volume di 14.000 m³ è difforme dalla capacità complessiva della discarica autorizzata con i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale richiamati (908.000 m³+130.000 m³).

Rilevato altresì che l'ammontare della garanzia finanziaria presentata con nota prot. 95/2017/dm/GC del 15 febbraio 2017, avendo come riferimento l'attività e le volumetrie autorizzate con i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale richiamati, non consente la copertura dei costi di gestione della discarica. In ultimo, non risulta ottemperata la prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia nonché quanto disposto dal D.lgs. 36/2003 e smi.

Preso atto che con nota prot. n. 2818 del 24/06/2016 del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale è stato adottato il provvedimento di diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-decies comma b) del D.lgs. 152/06 e smi, pertanto i conferimenti in discarica "DANECO IMPIANTI SpA" sono sospesi dal giorno 24/06/2016.

Richiamati i contenuti del D.lgs. 36/2003 all'art. 14;

Richiamato l'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

Richiamati i contenuti della nota prot. n. 0020553/TRI del 25/07/2014 con la quale il MATTM ha inviato la bozza di decreto interministeriale recante *"la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti"*.

Atteso che:

- l'art. 29-decies del Decreto Legislativo 152/06 e smi al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
- l'art. 29-quattordicesimo del Decreto Legislativo 152/06 e smi disciplina l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza.

RITENUTO che, per tutto quanto sopra riportato, si sia concretizzata la piena inosservanza delle prescrizio-

ni di cui alle autorizzazioni rilasciate con D.D. 99/2008 e D.D. n. 44 del 01/08/2012, e pertanto trovi applicazione l'art. 29 - *decies* co.9 lett.c).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dalla Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **di revocare, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 29 - *decies* co.9, lettera c) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012**, relativamente all'impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", fatte salve le prescrizioni e condizioni relative alla chiusura e post gestione;
- **di disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-*decies* co. 9 lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003, che il Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" avvii immediatamente la procedura di chiusura della discarica così come prescritto ed autorizzato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, provvedendo altresì:
 1. a realizzare tempestivamente la copertura provvisoria della discarica e assicurare la manutenzione della stessa fino alla copertura finale;
 2. a trasmettere, entro 15 giorni, un rilievo plano-altimetrico tanto al fine di verificare le quote finali di abbancamento;
 3. a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
 4. a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;
 5. a garantire la gestione del biogas, con regolari interventi di manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza;
 6. al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica di rifiuti urbani così come stabilito nel provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n.

99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012;

7. a realizzare la copertura definitiva conformemente agli elaborati progettuali approvati con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, nonché ai dettati del D.lgs. 36/2003 e smi;
 8. ad adottare le modalità operative di post gestione, nonché gli interventi atti ad assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie nel rispetto del D.Lgs. n.36/03;
 9. ad assicurare le attività di post gestione della discarica fissata in anni 30;
 10. ad assicurare nella gestione e dopo la chiusura della discarica il rispetto dei tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere h) e i), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
 11. a dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012 e a fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nella discarica, presentando all'autorità di controllo, all'autorità competente, alla Provincia e al Comune, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - tutti i risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione e commenti sull'andamento dei valori ottenuti nel tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campione prelevati dai piezometri ubicati monte e valle dell'impianto;
 12. a presentare, almeno una volta all'anno, all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo una relazione in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi alla fase di gestione post-operativa;
 13. a produrre le dovute idonee garanzie finanziarie a copertura delle fasi di chiusura e post gestione della discarica;
- **di disporre** che il Gestore dovrà concordare con l'Autorità Competente e l'Autorità di controllo i tempi e i metodi al fine di verificare i cedimenti, ovvero il Gestore, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori per la realizzazione della copertura provvisoria, dovrà elaborare e trasmettere all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo un sistema di monitoraggio per la determinazione degli assestamenti e delle condizioni di stabilità meccanica definite dal progetto e tali da garantire l'integrità nel tempo della copertura stessa;
 - **di disporre** che il Gestore dovrà garantire il rispetto e l'osservanza di quanto stabilito nel Piano di Gestione Post Operativa, nel Piano di Sorveglianza e Controllo e nel Piano di Ripristino di cui al D.lgs. n. 36/2003 approvati con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012;
 - **di archiviare** il procedimento di rinnovo (oggi riesame ai sensi del DLgs. 152/06 e smi) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale avviato con nota prot. n. 2446 del 05/06/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia;
 - **di disporre** che Arpa Puglia trasmetta le risultanze delle attività ispettive ordinarie di cui alla nota prot. n.

0069335 - 185 del 21/11/2016 di Arpa Puglia;

- **di disporre** che il Comune di Andria verifichi e comunichi alla Sezione Autorizzazioni Ambientale regionale i termini di validità del contratto di concessione con il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” nonché eventuali somme accantonate;
- **di riservarsi** ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa alle inotemperanze sopra rilevate, ivi compreso le determinazioni di cui all’articolo 29/quattordices del D.lgs. 152/2006;
- **di individuare**, ai sensi della Legge Regionale 17/07 e smi, in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia B.A.T. quale Autorità Competente al rilascio di provvedimenti settoriali e/o di ogni altro eventuale successivo titolo autorizzativo nei confronti della Società Daneco Impianti s.p.a. necessario a garantire la tutela ambientale.
- **Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.**
- **Di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Gestore “Daneco Impianti S.p.A” con sede legale in Via Sardegna 38 – 00187 ROMA
- **Di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a Cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali ai sottoelencati destinatari:
 - Comune di Andria;
 - Provincia B.A.T.;
 - ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di B.A.T.;
 - ASL Competente per il Territorio;
 - Agenzia per il Servizio di gestione del Ciclo dei Rifiuti;
 - Assessore alla Qualità dell’Ambiente
 - Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 - Sezioni/Servizi Regionali
 - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica;
 - Servizio VIA/VincA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Maestri

Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio